

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA

Catanzaro, giovedì 30 aprile 2009

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE • CATANZARO, VIA ORSI • (0961) 856051-31

Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
sono suddivise in tre parti che vengono così pubblicate:

Il 1° e il 16 di ogni mese:

PARTE PRIMA • ATTI DELLA REGIONE

SEZIONE I

- ◆ *Leggi*
- ◆ *Regolamenti*
- ◆ *Statuti*

SEZIONE II

- ◆ *Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni del Consiglio regionale*
- ◆ *Deliberazioni della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale*
- ◆ *Comunicati di altre autorità o uffici regionali*

PARTE SECONDA • ATTI DELLO STATO E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

SEZIONE I

- ◆ *Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali che interessano la Regione*

SEZIONE II

- ◆ *Atti di organi statali che interessano la Regione*
- ◆ *Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione*

Ordinariamente il venerdì di ogni settimana

PARTE TERZA • ATTI DI TERZI

- ◆ *Annunzi legali*
- ◆ *Avvisi di concorso*

SOMMARIO

PARTE PRIMA SEZIONE I

Regione Calabria LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 30 aprile 2009, n. 11

Ripiano del disavanzo di esercizio per l'anno 2008 ed accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale Pag. 13146

LEGGE REGIONALE 30 aprile 2009, n. 12

Delega alla Giunta regionale per la redazione di Testi unici in materia di agricoltura e lavori pubblici Pag. 13150

PARTE PRIMA SEZIONE I

Regione Calabria LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 30 aprile 2009, n. 11

Ripiano del disavanzo di esercizio per l'anno 2008 ed accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
(Copertura del disavanzo di esercizio 2008)

1. In adempimento all'articolo 1, comma 174, legge 30 dicembre 2004 n. 311 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)» ed al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la Regione Calabria, con effetto imputabile alla data di approvazione della presente legge, provvede alla copertura del disavanzo di gestione dell'esercizio consolidato del servizio sanitario regionale per l'anno 2008, emerso dal monitoraggio del quarto trimestre:

a) quanto al disavanzo strettamente imputabile all'esercizio finanziario 2008, mediante il gettito derivante dall'incremento, per l'anno 2009, nella misura massima consentita, dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e mediante ogni altra risorsa, individuata e ritenuta necessaria dalla stessa Giunta regionale;

b) quanto al disavanzo riveniente dalle sopravvenienze passive iscritte nell'esercizio 2007, nell'ambito della manovra di rientro di cui al successivo articolo 2.

Art. 2
(Accordo per il rientro dai disavanzi)

1. La Giunta regionale, operando anche per stralci o per avanzamenti periodici, è autorizzata a definire, proporre, stipulare, attuare, monitorare e rimodulare con lo Stato l'accordo per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario, di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, al fine di pervenire al risanamento strutturale dei servizi sanitari regionali, anche attraverso la ristrutturazione dei debiti contratti.

2. L'accordo, nel suo complesso, consta:

a) di una parte organizzativa, contenente gli indirizzi per la riqualificazione del servizio sanitario regionale che la Regione Calabria, in conformità ai principi di efficienza, efficacia ed economicità e nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, deve progressivamente attuare;

b) di una parte finanziaria, nella quale si provvede alle forme e modalità di copertura dei disavanzi antecedenti al 31 dicembre 2007.

3. Ai fini di cui ai precedenti commi, i direttori generali delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, sulla base delle verifiche effettuate dall'advisor designato dal Ministero dell'economia e delle finanze e nel rispetto delle linee guida adottate dalla Giunta regionale, effettuano senza ritardo ogni opportuna procedura di riconciliazione, accertamento e riconoscimento dei debiti esistenti alla data del 31 dicembre 2007, facendo applicazione dell'articolo 4, comma 2 bis, del decreto legge 1 ottobre 2007 n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007 n. 222 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale», a condizione che il debito sia supportato da atto amministrativo assunto dall'Azienda che ha richiesto la fornitura o la prestazione.

4. Gli eventuali atti di transazione e di riconoscimento del debito assunti dai Direttori generali ai sensi delle norme vigenti, previa comunicazione ai Dipartimenti Tutela della salute e Bilancio, possono dare luogo a cessioni di credito a terzi, la cui efficacia è subordinata al realizzarsi della copertura finanziaria ai sensi della lettera b) del precedente comma 2. Gli stessi sono trasmessi entro cinque giorni dall'esecutività alla Procura della Corte dei Conti, alla Sezione di controllo della Corte dei Conti ed alla Commissione permanente competente.

5. Le risultanze delle procedure extracontabili di cui ai precedenti comma sono trasmesse ai Dipartimenti Tutela della salute e Bilancio, per essere inserite nella parte finanziaria dell'accordo o valutate ai fini della rimodulazione della stessa, nonché al Consiglio regionale.

6. L'accordo per il rientro dai disavanzi destina alle Aziende sanitarie ed ospedaliere, per la copertura dei disavanzi antecedenti al 31 dicembre 2007, le risorse provenienti, alternativamente o cumulativamente:

a) dall'incremento, nella misura massima consentita, dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive;

b) da quote di manovre fiscali già adottate o da quote di tributi erariali attribuiti alla Regione, ovvero da misure fiscali da attivarsi sul territorio regionale – ivi inclusa l'applicazione di ticket, prevedendo l'esenzione per i redditi più bassi, più vicini alla soglia di povertà e per le patologie più gravi, sulla distribuzione dei farmaci e/o sull'erogazione di prestazioni di accertamenti specialistici, diagnostici di laboratorio e strumentali, che la Giunta, con proprio regolamento, approvato previo parere della competente Commissione consiliare permanente da esprimersi entro 10 giorni, è autorizzata ad introdurre o rimodulare – in modo da assicurare complessivamente risorse superiori rispetto a quelle derivanti dal predetto incremento nella misura massima, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 del decreto legge 20 marzo 2007, n. 23, convertito dalla legge 17 maggio 2007, n.

64 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, recante disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario»;

c) da appositi mutui, con oneri a carico della Regione, nei limiti consentiti dall'ordinamento vigente e dalle facoltà d'indebitamento determinata al momento di accensione del mutuo;

d) dall'assegnazione di quote di finanziamento integrativo, a seguito della sottoscrizione e dell'attuazione dell'accordo per il rientro dai disavanzi;

e) dalle economie di scala, conseguenti all'attuazione dell'accordo, anche per effetto del riequilibrio tra le prestazioni rese dal servizio pubblico e dagli erogatori privati accreditati, dall'adozione di appropriati meccanismi di sinergia tra unità operative e/o tra Aziende ospedaliere e sanitarie, nonché dall'imposizione di un idoneo tetto di spesa per il personale, calcolato in ambito regionale, che tenga conto della necessità di attivazione di nuove funzioni, laddove sia accertata la possibilità di contenere od abbattere la spesa per la mobilità passiva;

f) dalle sovvenzioni aggiuntive dello Stato, anche in applicazione delle disposizioni contenute all'articolo 1 del decreto legge 20 marzo 2007 n. 23, convertito dalla legge 17 maggio 2007 n. 64, dell'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e dell'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006 n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e dell'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

g) dall'attribuzione dei fondi statali non ancora assegnati per il raggiungimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale;

h) dall'esercizio delle azioni di responsabilità per danno erariale, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1 bis, del decreto legge 20 marzo 2007 n. 23, convertito dalla legge 17 maggio 2007, n. 64;

i) da ogni altra fonte individuata dalla Giunta regionale.

7. L'ipotesi di accordo di cui al comma 1 è trasmessa al Consiglio regionale.

Art. 3

(Appropriatezza delle prestazioni)

1. La Regione assume il principio dell'appropriatezza delle prestazioni quale strumento imprescindibile per la riorganizzazione del sistema ospedaliero al fine di realizzare l'efficientamento dei servizi e la razionalizzazione delle risorse.

2. La Giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il «Regolamento dell'uso dell'ospedale» che, tra l'altro:

a) individua, a partire dai DRG di cui all'allegato 2C del D.P.C.M. 29/11/2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», le prestazioni per le quali il ricovero in regime ordinario, day hospital e day surgery è considerato inappropriato;

b) entro il termine perentorio di 30 gg. dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del regolamento di cui al comma 2, istituisce presso ogni ASP e Azienda Ospedaliera il «Servizio ispettivo di verifica e controllo» e ne disciplina le attività da esercitare sia in ambito pubblico che privato mediante la valutazione di almeno il 20% delle cartelle cliniche dei pazienti che hanno usufruito delle prestazioni;

c) disciplina forme e modalità per le attività di assistenza a ciclo diurno (day hospital, day surgery, day service e chirurgia ambulatoriale) da far valere in ambito pubblico e privato. Spetta all'Azienda pubblica o privata adottare i provvedimenti di attivazione che devono essere trasmessi al Dipartimento Tutela della salute;

d) stabilisce le premialità e le sanzioni in base ai risultati raggiunti a favore o a carico direttamente delle Aziende che, a loro volta, si rivalgono:

— se trattasi di struttura erogante pubblica mediante lo spostamento di risorse di eguale entità dall'assistenza ospedaliera a quella territoriale e della prevenzione collettiva;

— se trattasi di struttura erogante privata mediante la riduzione dei ricoveri ordinari valorizzati l'anno successivo o il mancato pagamento, in caso di prestazioni erogate in regime di assistenza a ciclo diurno.

3. Le ASP e le Aziende Ospedaliere trasmettono trimestralmente dettagliate relazioni al Dipartimento Tutela della salute che, a sua volta, ne cura l'inoltro alla Commissione consiliare permanente competente.

4. Oltre alle sanzioni indicate, è vietata la corresponsione di ogni tipo di indennità variabile e di risultato in favore del Direttore generale di Azienda sanitaria che non abbia provveduto ad attivare il servizio e/o non abbia raggiunto i relativi obiettivi.

5. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta del Dipartimento Tutela della salute, previa consultazione con le organizzazioni di categoria, emana le linee guida per la verifica di appropriatezza dei trattamenti riabilitativi sia fisici che psichiatrici.

6. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione permanente e sentite le organizzazioni di categoria dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, definisce le misure di contenimento della spesa farmaceutica coerenti con la appropriatezza prescrittiva per il progressivo riallineamento, all'obiettivo programmato del 14%.

7. Il Dipartimento Tutela della salute verifica trimestralmente i risultati conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi in ordine al piano di rientro dal disavanzo e propone alla Giunta regionale la decadenza dall'incarico del Direttore generale.

8. La Giunta regionale per il riparto del fondo sanitario regionale tra le Aziende sanitarie adotta anche criteri tendenti alla premiazione delle gestioni aziendali più virtuose.

Art. 4

(Costo del personale)

1. Ai fini del rispetto dell'obbligo di riduzione del costo del personale delle Aziende sanitarie, delle Aziende ospedaliere e ospedaliero-universitarie, previsto dall'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativo ai limiti alle assunzioni per Regioni ed enti del servizio sanitario nazionale, dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», relativo al concorso delle Regioni e degli Enti locali al contenimento degli oneri di personale, nonché dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo alla ridefinizione della disciplina sui vincoli alla spesa per il personale degli enti del servizio sanitario nazionale, e successive modifiche e ai fini del piano di rientro nell'equilibrio economico-finanziario, relativo alla ricognizione da parte delle Regioni delle cause di inefficienza, le medesime aziende, prima di procedere alla pubblicazione, anche sul sito internet, dei bandi di concorso o di avvisi per l'assunzione, devono acquisire l'autorizzazione della Giunta regionale. L'autorizzazione deve essere acquisita anche per le assunzioni a tempo determinato, ovvero per rapporti di collaborazione, consulenze o per altre tipologie contrattuali, a qualsiasi titolo riconducibili a nuove spese per il personale, comprese quelle rientranti nei rapporti convenzionali per la specialistica ambulatoriale interna e per la continuità assistenziale. Sono escluse dalla disciplina sopra descritta le selezioni riservate al personale interno purché finanziate con i fondi contrattuali e le procedure di cui alla legge regionale 15 gennaio 2009, n. 1 «Ulteriori disposizioni in materia sanitaria».

2. È fatto divieto di erogare indennità di risultato al personale delle Aziende sanitarie ed ospedaliere che non abbiano attivato la contabilità analitica o comunque un sistema di contabilità direzionale.

3. Ai fini della istruttoria per l'autorizzazione di cui al comma 1, i Direttori generali delle aziende devono formulare preventivamente, sulla base di una valutazione della capacità operativa delle singole strutture, del numero dei posti letto, delle risorse umane disponibili, delle caratteristiche qualitative e quantitative delle apparecchiature e delle altre risorse strumentali, del numero di prestazioni effettuate e della produttività dimostrata negli anni, misure di riorganizzazione e riconversione, nonché di concentrazione ed unificazione di funzioni specifiche, al fine di riallocare le risorse umane eccedenti a funzioni carenti.

4. Ai sensi dell'articolo 30 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, alle aziende, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa previsti dalle norme di cui al comma 1, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di nuovo personale, fatti salvi l'eventuale reclutamento di profili infungibili ed indispensabili al fine del mantenimento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) preventivamente autorizzati dalla Giunta regionale e la mobilità infraregionale tra le aziende.

Art. 5

(Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori Tommaso Campanella)

1. La Giunta regionale ove, entro la data del 31 dicembre 2009, non si addivenga al riconoscimento quale Istituto di ri-

cerca e cura a carattere scientifico, recede dalla «Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori Tommaso Campanella», di seguito denominata Fondazione. Di conseguenza, il Presidente della Giunta regionale nomina, d'intesa con il Rettore dell'Università di Catanzaro, un commissario liquidatore.

2. Ferma restando la continuità assistenziale, il commissario liquidatore da attuazione a quanto previsto dall'articolo 21 dell'atto di costituzione della predetta Fondazione. In particolare predispone un piano esecutivo particolareggiato, nei tempi e nei modi, per la riconduzione delle attività e delle funzioni della Fondazione nell'ambito delle attività e delle funzioni dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Mater Domini. Il piano, previo parere della competente Commissione permanente, è approvato dal Presidente della Giunta regionale e dal Rettore e deve essere compiutamente realizzato entro 60 giorni dalla data di approvazione, pena la riduzione del 70% di ogni eventuale emolumento connesso alla funzione di commissario liquidatore fino alla conclusione dell'incarico.

3. Il Piano di cui al comma precedente prevede la riconduzione nell'ambito della struttura organizzativa dell'Azienda Mater Domini delle unità operative complesse allo stato esistenti presso la Fondazione che possano dimostrare notevoli volumi di attività e che siano di interesse ai fini della riduzione della migrazione sanitaria. In tal caso le predette unità entrano a fare parte della struttura sanitaria ed operativa del Mater Domini; i rapporti di lavoro dei dirigenti medici e del personale sanitario in atto presso tali unità continuano presso l'Azienda senza soluzione di continuità.

Art. 6

(Autorità per il sistema sanitario)

1. Al fine di ottimizzare e potenziare l'attività di controllo, vigilanza e ispezione sulle Aziende pubbliche e private accreditate che erogano prestazioni di assistenza sanitaria il Consiglio regionale nomina l'Autorità per il sistema sanitario ai sensi della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 e s.m.i. «Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale. Abrogazione della legge regionale 5 agosto 1992, n. 13», con il compito di fornire referti periodici agli organi regionali di indirizzo e di gestione amministrativa competenti e per le seguenti funzioni:

- a) valutare e controllare l'adeguatezza delle attività sanitarie e socio-sanitarie;
- b) analizzare atti e circostanze sanitarie e amministrativo-contabili;
- c) verificare, attraverso indagini su materie specifiche, l'applicazione degli standards di qualità e appropriatezza;
- d) proporre ogni forma di intervento surrogatorio e/o di sanzione prevista dalla normativa vigente.

2. L'Autorità è composta da cinque esperti, di cui tre nominati dal Consiglio regionale, tra cui il responsabile e due dal Presidente della Giunta regionale, con le modalità previste dalla legge regionale n. 39/95, scelti tra professionalità della Pubblica

Amministrazione, della Magistratura amministrativa e/o contabile, del mondo accademico ed esercita la propria attività presso il Consiglio regionale.

3. Ai fini delle attività ispettive e di controllo, l'Autorità è integrata da tre rappresentanti designati rispettivamente dalla Guardia di Finanza, dal NAS dei carabinieri e dalla Corte dei Conti.

4. Al trattamento economico da attribuire ai membri dell'Autorità provvede, in sede di avviso pubblico, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che assegna il personale amministrativo necessario a supportarne le attività, individuandolo all'interno della struttura burocratica del Consiglio regionale.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Reggio Calabria, li 30 aprile 2009

Loiero

LEGGE REGIONALE 30 aprile 2009, n. 12

Delega alla Giunta regionale per la redazione di Testi unici in materia di agricoltura e lavori pubblici.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Giunta regionale è delegata, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto, alla redazione di due Testi unici che riordinano e coordinano l'intera disciplina legislativa regionale rispettivamente in materia di Agricoltura e Lavori Pubblici.

2. Le fonti normative da inserire prioritariamente nei due Testi unici di cui al comma precedente sono indicate in appositi elenchi di cui agli allegati A e B. La Giunta regionale è autorizzata ad integrare detti elenchi con le disposizioni regolamentari ed amministrative direttamente riferite ai singoli settori, nonché a tenere conto delle leggi regionali parzialmente attinenti alle materie oggetto del riordino.

Art. 2

(Caratteri e criteri del riordino e del coordinamento)

1. I Testi unici, ripartiti in libri, se necessario, titoli, capi, articoli, cui andrà apposta una rubrica se ne sono privi:

- a) adeguano e semplificano il linguaggio normativo;
- b) apportano le modifiche necessaria per garantire la coerenza logica e sistematica delle norme, eliminando ridondanze, sovrapposizioni, duplicazioni;
- c) elencano le disposizioni vigenti che vengono riordinate e coordinate;
- d) recano in unico articolo finale l'abrogazione esplicita delle leggi e delle norme che hanno concorso alla sua formazione, nonché delle altre eventuali disposizioni, non collocate nel Testo unico, che vengono abrogate;
- e) aggiornano l'indicazione di organi od uffici rispetto ad una nuova loro denominazione o in relazione ad una nuova ripartizione di competenze derivante da altre disposizioni;
- f) prevedono la semplificazione delle procedure amministrative;

g) aggiornano i rinvii ad altre disposizioni che non corrispondano più allo stato della legislazione;

h) correggono gli errori materiali.

Art. 3

(Termini)

1. Le proposte dei Testi unici, corredate da apposite relazioni di accompagnamento, sono trasmesse dalla Giunta regionale al Consiglio regionale per l'approvazione entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A

ELENCO FONTI NORMATIVE IN
MATERIA DI «AGRICOLTURA»

Anno 1973

Legge regionale 14 agosto 1973, n. 8 – Norme per la utilizzazione dei fondi di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 437 recante: «Provvedimenti straordinari per la Calabria».

Legge regionale 27 dicembre 1973, n. 23 – Interventi in favore dell'agricoltura nel settore dei miglioramenti fondiari.

Anno 1975

Legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 – Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica.

Anno 1976

Legge regionale 3 febbraio 1976, n. 3 – Provvedimenti urgenti e straordinari per il rilancio dell'economia regionale.

Legge regionale 13 dicembre 1976, n. 19 – Interventi nei settori dei lavori pubblici ed agricoltura in favore delle zone colpite dai nubifragi dell'autunno 1976.

Anno 1977

Legge regionale 7 gennaio 1977, n. 3 – Rifinanziamento e modificazioni della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 recante: «Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica».

Legge regionale 20 agosto 1977, n. 21 – Norme provvisorie per l'attuazione delle direttive del Consiglio CEE nn. 159, 160, 161 del 17 aprile 1972 e n. 268 del 28 aprile 1975.

Anno 1978

Legge regionale 15 settembre 1978, n. 22 – Assegnazioni spese di funzionamento anni 1974 – 1976 – 1977 – 1978 – all'Opera Sila Ente di sviluppo in Calabria.

Legge regionale 23 dicembre 1978, n. 31 – Estensione dell'assegno tabellare al personale assunto dall'Opera Sila – Ente di sviluppo in Calabria a seguito di pubblico concorso.

Anno 1980

Legge regionale 2 giugno 1980, n. 27 – Delega in materia di agricoltura e foreste.

Anno 1981

Legge regionale 20 marzo 1981, n. 2 – Integrazione legge regionale 2 giugno 1980, n. 27 – Norme in materia di agricoltura.

Anno 1982

Legge regionale 19 gennaio 1982, n. 3 – Assegnazione delle spese di funzionamento all'ESAC per gli anni 1978 – 1980.

Legge regionale 24 marzo 1982, n. 8 – Norme sullo stato giuridico e trattamento economico di attività e di fine rapporto del personale dipendente E.S.A.C.

Legge regionale 19 novembre 1982, n. 13 – Norme per il riconoscimento e la regolamentazione delle associazioni dei produttori agricoli e loro unioni.

Legge regionale 19 novembre 1982, n. 14 – Scioglimento dei consorzi anticoccidici di Reggio Calabria e di Corigliano Calabro e conseguente assorbimento da parte dell'Osservatorio regionale per le malattie delle piante.

Legge regionale 14 dicembre 1982, n. 18 – Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 2 giugno 1980, n. 27 e 20 marzo 1981, n. 2 – Norme in materia di agricoltura.

Anno 1983

Legge regionale 19 gennaio 1983, n. 2 – Indennità agli amministratori dell'Ente regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria (ESAC).

Legge regionale 19 gennaio 1983, n. 4 – Costituzione del consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli tra le regioni Basilicata – Calabria e Puglia.

Legge regionale 4 febbraio 1983 n. 6 – Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 24 marzo 1982, n. 8.

Legge regionale 17 marzo 1983, n. 9 – Interventi per l'incremento ed il miglioramento della produzione delle patate da seme.

Anno 1984

Legge regionale 23 marzo 1984, n. 3 – Delega in materia di agricoltura – Proroga termini.

Legge regionale 28 maggio 1984, n. 13 – Assestamento delle passività delle aziende agricole colpite dalla prolungata siccità.

Legge regionale 17 agosto 1984, n. 20 – Istituzione fondo regionale per le calamità naturali.

Anno 1985

Legge regionale 28 marzo 1985, n. 12 – Delega in materia di agricoltura. Proroga dei termini.

Legge regionale 22 aprile 1985, n. 21 – Norme per il recepimento dell'accordo del 29 aprile 1983 per il personale dell'Ente di Sviluppo Agricolo in Calabria (ESAC).

Anno 1986

Legge regionale 2 gennaio 1986, n. 1 – Disciplina degli scarichi delle imprese che esercitano attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione olivicola e delle cantine vinicole.

Legge regionale 24 aprile 1986, n. 18 – Modifica del 2° comma dell'art. 1 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 25 recante: «Interventi a favore dei consorzi fidi tra le piccole e medie imprese operanti in Calabria».

Anno 1987

Legge regionale 27 luglio 1987, n. 21 – Autorizzazione all'ESAC per la contrazione di mutui per le finalità di cui alla legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28.

Anno 1988

Legge regionale 10 marzo 1988, n. 6 – Agevolazioni creditizie per il ripianamento delle passività onerose delle imprese agricole.

Legge regionale 8 aprile 1988, n. 10 – Norme per la partecipazione della regione a società consortili per la costituzione e gestione di mercati agroalimentari all'ingrosso di rilevanza nazionale, regionale e provinciale (art. 11 comma 16 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e direttive CIPE 14/10/1986).

Legge regionale 1 dicembre 1988, n. 25 – Istituzione del Servizio centrale per la gestione tecnico – amministrativa – contabile della forestazione – Inquadramento del personale.

Legge regionale 1 dicembre 1988, n. 26 – Commissione speciale d'inchiesta sulle attività di forestazione in Calabria.

Legge regionale 22 dicembre 1988, n. 29 – Integrazione alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26.

Anno 1989

Legge regionale 22 dicembre 1989, n. 14 – Contributi alle organizzazioni professionali agricole per lo svolgimento dei compiti di istituto.

Legge regionale 22 dicembre 1989, n. 15 – Modifica all'art. 2 della legge regionale 1 dicembre 1988, n. 26 recante: «Commissione speciale di inchiesta sulle attività di forestazione in Calabria».

Anno 1990

Legge regionale 5 maggio 1990, n. 32 – Costituzione del consorzio di ricerca forestale per la produzione e la trasformazione del legno per l'ambiente.

Legge regionale 5 maggio 1990, n. 33 – Modifiche ed integrazioni legge regionale n. 25/1988 recante: «Istituzione del Servizio centrale per la gestione tecnico-amministrativo-contabile della forestazione – Inquadramento del personale» (ESAC).

Legge regionale 5 maggio 1990, n. 34 – Integrazione alla legge regionale 1 dicembre 1988, n. 25 recante: «Istituzione del Servizio centrale per la gestione tecnico-amministrativa-contabile della forestazione – Inquadramento del personale.»

Legge regionale 5 maggio 1990, n. 52 – Creazione di riserve naturali presso il bacino di Tarsia e presso la foce del fiume Crati in provincia di Cosenza.

Legge regionale 5 maggio 1990, n. 54 – Riconoscimento giuridico dell'Associazione regionale allevatori della Calabria con sede in Catanzaro.

Anno 1991

Legge regionale 2 maggio 1991, n. 7 – Adeguamento del trattamento economico del Direttore Generale dell'ESAC.

Legge regionale 3 settembre 1991, n. 16 – Disciplina generale e snellimento dei procedimenti regionali di concessioni di provvidenze in agricoltura.

Anno 1992

Legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 – Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria.

Anno 1993

Legge regionale 1 aprile 1993, n. 8 – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 aprile 1985, n. 21 concernente il personale dell'ESAC.

Legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15 – Istituzione dell'Agenda Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura. (ARSSA)

Anno 1994

Legge regionale 7 febbraio 1994, n. 3 – Interpretazione autentica dell'art. 35 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 21.

Legge regionale 11 luglio 1994, n. 18 – Collocazione sul mercato e dismissione delle attività dell'ex ESAC impresa.

Anno 1996

Legge regionale 12 agosto 1996, n. 25 – Costituzione Fondo concorso spese accertamenti in agricoltura.

Anno 1998

Legge regionale 23 luglio 1998, n. 9 – Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo e alimentazione conferite alla regione dal D.lgs 4 giugno 1997, n. 143.

Legge regionale 22 dicembre 1998, n. 14 – Ristrutturazione finanziaria delle imprese agricole.

Legge regionale 21 dicembre 1998, n. 12 – Disposizioni per la variazione al bilancio annuale 1998 e pluriennale 1998/2000 della Regione (Legge finanziaria), art. 1 – art. 2.

Anno 1999

Legge regionale 26 luglio 1999, n. 19 – Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella Regione Calabria.

Legge regionale 13 settembre 1999, n. 27 – Disposizioni per la variazione al bilancio annuale 1999 e pluriennale 1999/2001 della Regione (Legge finanziaria) art. 10 ter.

Anno 2000

Legge regionale 7 marzo 2000, n. 10 – Affidamento all'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura (ARSSA) delle attività relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli art. 9, 10 e 11 della Legge 30 aprile 1976, n. 386 in base al disposto dell'articolo 24 della legge 1998, n. 146.

Anno 2001

Legge regionale 2 maggio 2001, n. 15 – Recepimento del DPR n. 503 dell'1 dicembre 1999 – Anagrafe regionale delle aziende agricole.

Anno 2002

Legge regionale 22 maggio 2002, n. 23 – Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002.

Legge regionale 8 luglio 2002, n. 24 – Interventi a favore del settore agricolo e agroalimentare. Disegno di legge collegato alla legge finanziaria regionale 2002.

Legge regionale 14 ottobre 2002, n. 41 – Norme per la salvaguardia della coltura e della qualità della produzione del bergamotto. Disciplina del Consorzio del bergamotto.

Anno 2003

Legge regionale 26 febbraio 2003, n. 3 – Misure a favore dei Consorzi di garanzia collettiva fidi in agricoltura.

Legge regionale 26 giugno, n. 8 – Disposizione per la formazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003/2005 della Regione Calabria (Legge Finanziaria), art. 4 comma 1 lett. c) – art. 5 comma 1 – art. 7 comma 11.

Legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 – Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale, ordinamento dei consorzi di bonifica.

Legge regionale 23 luglio 2003, n. 12 – Ridelimitazione del Consorzio di bonifica bassa Valle del Neto.

Legge regionale 30 ottobre 2003, n. 18 – Modifica alla legge regionale 7 marzo 2000, n. 10.

Legge regionale 5 dicembre 2003, n. 28 – Inquadramento degli ispettori fitosanitari.

Anno 2004

Legge regionale 16 marzo 2004, n. 10 – Interventi a sostegno degli agricoltori calabresi.

Legge regionale 11 agosto 2004, n. 18 – Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2004 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8). Art. 8 (considerata parzialmente incostituzionale).

Legge regionale 13 ottobre 2004, n. 21 – Istituzione dei distretti rurali e agroalimentari di qualità – Istituzione del distretto agroalimentare di qualità di Sibari.

Legge regionale 13 ottobre 2004, n. 22 – Istituzione dei distretti rurali e agroalimentari di qualità in Calabria.

Legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23 – Norme per la salvaguardia del cedro di Calabria e per l'istituzione del consorzio per la tutela del cedro.

Anno 2006

Legge regionale 11 gennaio 2006 n. 1 – Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra finanziaria regionale per l'anno 2006 art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002). Art. 3.

Legge regionale 20 novembre 2006, n. 12 – Liquidazione del consorzio di bonifica della Piana di Sibari e della Valle del Crati.

Anno 2007

Legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 – Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002). art. 4 – art. 5.

Anno 2008

Legge regionale 14 agosto 2008, n. 29 – Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali.

Legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40 – Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. art. 1 comma 2.

Legge regionale 29 dicembre 2008, n. 43 – Trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro degli operai del comparto agricolo dell'ARSSA.

Allegato BELENCO FONTI NORMATIVE IN
MATERIA DI «LAVORI PUBBLICI»**Anno 1973**

Legge regionale 14 agosto 1973, n. 8 – Norme per la utilizzazione dei fondi di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 437, recante: «Provvedimenti straordinari per la Calabria».

Legge regionale 31 agosto 1973, n. 16 – Trasferimento e consolidamento degli abitati colpiti da calamità naturali.

Anno 1974

Legge regionale 29 agosto 1974, n. 11 – Programma triennale per opere pubbliche di interesse degli enti locali da ammettere a contributo regionale. Provvidenze per i maggiori oneri connessi alla esecuzione di opere pubbliche.

Anno 1975

Legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 – Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica.

Legge regionale 10 novembre 1975, n. 31 – Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di OO.PP. – procedure – deleghe agli Enti locali.

Anno 1976

Legge regionale 3 febbraio 1976, n. 4 – Accensione di mutui passivi per complessive lire 27.250.000.000 per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale.

Legge regionale 13 dicembre 1976, n. 19 – Interventi nei settori dei lavori pubblici ed agricoltura in favore delle zone colpite dai nubifragi dell'autunno 1976.

Anno 1977

Legge regionale 7 gennaio 1977, n. 3 – Rifinanziamento e modificazioni della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 recante: «Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica».

Legge regionale 28 febbraio 1977, n. 9 – Norme per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica da realizzare con gli speciali interventi previsti dalla legge 5 agosto 1975, n. 412. Modificazione degli artt. 2 e 19 della legge regionale n. 31/1975.

Legge regionale 18 marzo 1977, n. 12 – Finanziamento di opere pubbliche d'interesse degli enti locali per interventi straordinari di iniziativa della Regione.

Legge regionale 27/7/1977, n. 20 – Adeguamento dei contributi concessi agli enti locali per il finanziamento di opere pubbliche mediante mutui trentacinquennali con la Cassa depositi e prestiti.

Legge regionale 20 agosto 1977, n. 22 – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 agosto 1973, n. 16 recante «Trasferimento e consolidamento degli abitati colpiti da calamità naturali».

Anno 1978

Legge regionale 10 settembre 1978, n. 16 – Norme transitorie integrative dell'art. 5 della legge regionale 28 febbraio 1977, n. 9 recante norme per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica da realizzare con gli speciali interventi previsti dalla legge 5 agosto 1975, n. 412.

Anno 1979

Legge regionale 24 febbraio 1979, n. 2 – Disciplina degli interventi nelle zone della provincia di Reggio Calabria colpite dagli eventi sismici del marzo-aprile 1978.

Anno 1980

Legge regionale 15 gennaio 1980, n. 1 – Norme sull'esercizio dei poteri attribuiti alla Regione nel settore dell'edilizia residenziale pubblica.

Legge regionale 24 maggio 1980, n. 14 – Istituzione dell'ufficio geologico regionale.

Legge regionale 2 giugno 1980, n. 29 – Modificazione dell'art. 8 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31.

Legge regionale 2 giugno 1980, n. 30 – Contributi a favore delle cooperative a proprietà indivisa.

Anno 1981

Legge regionale 14 settembre 1981, n. 16 – Autorizzazione delle spese occorrenti per il finanziamento di un piano triennale relativo al completamento di opere in corso ed alla realizzazione di opere igieniche, viabilità provinciale e comunale ed edilizia scolastica.

Anno 1982

Legge regionale 8 marzo 1982, n. 6 – Funzionamento commissioni assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Anno 1983

Legge regionale 14 aprile 1983, n. 14 – Formazione dell'anagrafe dell'utenza e censimento degli alloggi di proprietà pubblica.

Legge regionale 30 maggio 1983, n. 18 – Norme sulla realizzazione di opere pubbliche d'interesse regionale e sulla accelerazione delle relative procedure.

Delega agli Enti locali in materia di espropriazione per pubblica utilità, di occupazione provvisoria e d'urgenza e di circolazione di veicoli eccezionali.

Anno 1984

Legge regionale 3 settembre 1984, n. 26 – Incentivi per la valorizzazione e promozione del termalismo in Calabria.

Anno 1985

Legge regionale 16 gennaio 1985, n. 3 – Norme per l'assegnazione degli alloggi dei nuovi centri abitati realizzati dalla Regione Calabria a seguito degli interventi di trasferimento di cui alle leggi regionali 31 agosto 1973, n. 16 e 20 agosto 1977, n. 22.

Anno 1986

Legge regionale 14 aprile 1986, n. 14 – Interventi per l'edilizia finalizzata al diritto allo studio universitario.

Legge regionale 11 luglio 1986, n. 29 – Norme per l'assegnazione degli alloggi dei nuovi centri abitati realizzati dalla Regione Calabria a seguito degli interventi di trasferimento di cui alle leggi regionali nn. 16/1973 e 22/1977. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 1985, n. 3.

Anno 1987

Legge regionale 26 gennaio 1987, n. 3 – Interventi finanziari per la realizzazione del progetto «Apprestamenti difensivi calabresi».

Legge regionale 27 marzo 1987, n. 10 – Norme per l'assegnazione degli alloggi dei nuovi centri abitati realizzati dalla Regione Calabria a seguito degli interventi di trasferimento di cui alle leggi regionali nn. 16/1973 e 22/1977 e legge 28 marzo 1968, n. 437.

Legge regionale 31 luglio 1987, n. 24 – Norme per il finanziamento di opere pubbliche – Modificazioni ed integrazioni alle procedure di approvazione dei progetti di cui alle leggi regionali 10 novembre 1975, n. 31 e 30 maggio 1983, n. 18.

Anno 1990

Legge regionale 8 gennaio 1990, n. 6 – Disciplina per la installazione degli impianti elettrici ed elettronici.

Legge regionale 5 maggio 1990, n. 40 – Adeguamento del gettone di presenza a favore dei componenti le commissioni per gli alloggi popolari.

Legge regionale 5 maggio 1990, n. 42 – Norme per il controllo degli Istituti Autonomi Case Popolari.

Legge regionale 5 maggio 1990, n. 45 – Programma di alienazione degli alloggi di proprietà degli Istituti Autonomi per le Case Popolari e dei Comuni.

Anno 1995

Legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 – Norme per la regolamentazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Legge regionale 26 aprile 1995, n. 33 – Modifica legge regionale 8 gennaio 1990, n. 6, recante: Disciplina per la installazione degli impianti elettrici ed elettronici.

Anno 1996

Legge regionale 30 agosto 1996, n. 27 – Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale pubblica.

Legge regionale 30 agosto 1996, n. 28 – Nuova disciplina delle procedure per la concessione alle Province del contributo chilometrico annuo per la manutenzione della rete viaria di competenza.

Legge regionale 30 agosto 1996, n. 29 – Norme per l'assegnazione degli alloggi realizzati dalla Regione Calabria, ai sensi delle leggi regionali n. 16/1973, n. 22/1977 e della legge 437/1968 nei centri abitati totalmente o parzialmente trasferiti a seguito di calamità naturali. Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1985, n. 3.

Legge regionale 18 novembre 1996, n. 30 – Concessione di un contributo in conto capitale a favore di cooperative di abitazione in difficoltà economica.

Legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 – Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Legge regionale 23 dicembre 1996, n. 41 – Provvidenze in favore delle popolazioni di Crotone colpite dalle calamità naturali nel mese di ottobre 1996.

Legge regionale 23 dicembre 1996, n. 42 – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, recante: Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere pubbliche. Procedure. Deleghe agli Enti locali.

Anno 1997

Legge regionale 24 gennaio 1997, n. 3 – Integrazione a modifiche alla legge regionale del 24/2/1979, n. 2, recante: Disciplina degli interventi nelle zone della provincia di Reggio Calabria colpite dagli eventi sismici del marzo-aprile 1978.

Legge regionale 26 maggio 1997, n. 9 – Norme temporanee urgenti per assicurare il funzionamento di idoneo organo tecnico consultivo.

Anno 1998

Legge regionale 23 luglio 1998, n. 8 – Eliminazione delle barriere Architettoniche.

Anno 2003

Legge regionale 14 marzo 2003, n. 4 – Contributi ai Comuni costieri per la realizzazione di strutture mobili o fisse sulle spiagge libere al fine di agevolare l'accesso al mare di persone con problemi motori.

Anno 2004

Legge regionale 14 aprile 2004, n. 13 – Piano opere pubbliche – Autorizzazione limite di impegno.

Anno 2005

Legge regionale 25 febbraio 2005, n. 3 – Piano degli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità mafiosa.

Anno 2007

Legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26 – Istituzione dell'autorità regionale denominata «Stazione Unica Appaltante» e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Anno 2008

Legge regionale 16 ottobre 2008, n.32 – Copertura finanziaria delle spese sostenute dall'Aterp di Catanzaro per le attività svolte ai sensi della legge regionale 30 agosto 1996, n. 27.

Legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 – Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Reggio Calabria, li 30 aprile 2009

Loiero

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunci da inserire nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria è di euro 2 per ciascuna linea di scrittura o frazione o di un massimo di sei gruppi di cifre per ogni linea dell'annuncio originale comunicato per la inserzione.

Ogni linea di scrittura dell'originale non può contenere in ogni caso più di 28 sillabe.

Tali annunci debbono essere scritti in originale su carta legale del valore corrente ed ogni copia su carta uso bollo (stesse caratteristiche dovranno avere anche i testi scritti con computer al fine di poterne stabilire la giusta tariffa), salvo quelli pubblicati nell'interesse esclusivo dello Stato o della Regione per i quali è prescritto l'uso della carta uso bollo sia per l'originale che per la copia.

Per questi e per gli altri, la cui gratuità è dichiarata per legge, è accordata la esenzione dal pagamento di ogni diritto per l'inserzione.

Il testo dell'inserzione, riprodotto a mezzo di computer, ai fini dell'individuazione della tariffa, dovrà essere redatto su righe aventi la medesima estensione della carta bollata.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre, vengono riprodotti, compatibilmente con le esigenze tipografiche, conformemente al testo originale, sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea del testo originale.

Il prezzo degli annunci richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente postale n. 251884 - intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento e n. d'inserzione.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Tutti gli avvisi dei quali si richiede la pubblicazione devono pervenire alla Direzione del Bollettino Ufficiale, inviati per posta o presentati a mano, almeno dieci giorni prima di quello della pubblicazione della puntata nella quale si vuole siano inseriti. Gli ordinativi pervenuti in ritardo verranno inseriti nel numero ordinario immediatamente successivo.

Gli stessi devono riportare, in calce all'originale, la firma per esteso della persona responsabile, con l'indicazione, ove occorra, della qualifica o carica sociale.

Le generalità del firmatario devono essere riportate scritte a macchina o stampatello.

In caso contrario, non si assumono responsabilità, per l'eventuale inesatta interpretazione.

Se l'annuncio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se invece, la richiesta viene fatta presso gli Uffici della Direzione da apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere l'inserzione.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente.

Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già visti dalla predetta autorità.

Vendita:

fascicolo ordinario di Parti I e II costo pari ad € 2,00; numero arretrato € 4,00;

fascicolo di supplemento straordinario:

prezzo di copertina pari ad € 1,50 ogni 32 pagine.

fascicolo di Parte III costo pari ad € 1,50; numero arretrato € 3,00.

Prezzi di abbonamento:

Parti I e II: abbonamento annuale € 75,00;

Parte III: abbonamento annuale € 35,00.

Condizioni di pagamento:

Il canone di abbonamento deve essere versato a mezzo di conto corrente postale n. 251884 intestato al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» – 88100 Catanzaro, entro trenta giorni precedenti la sua decorrenza specificando nella causale, in modo chiaro, i dati del beneficiario dell'abbonamento – cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo di c.a.p. e Provincia – scritti a macchina o stampatello. **La fotocopia della ricevuta postale del versamento del canone di abbonamento, deve essere inviata all'Amministrazione del B.U.R. - Calabria – Via Orsi – 88100 Catanzaro.**

I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.